

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5146 del 10/09/2025
Oggetto	VARIANTE CON CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO RILASCIATA CON ATTO DET-AMB-2019-3928 IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), DITTA: POLASTRINI GIORGIO E SOCI. PRATICA: FE13T0054.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5342 del 10/09/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) la determinazione del

Direttore Generale di Arpae 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla determinazione del Direttore Tecnico di Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

RICHIAMATA la determinazione della Responsabile Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna n. DET-AMB-2019-3928 del 29/09/2019 con la quale è stata rilasciata per 12 anni al Sig. Polastrini Romano C.F. PLSRMN39H29H199L in qualità di referente capo capanno, ed ai consoci Balicchi Giuseppe - C.F. BLCGPP41B26C006H; Pizzinardi Davide – C.F. PZZDVD70H04Z133P; Travagli Giovanni - C.F. TRVGNN50A04C912C; Felisatti Roberto - C.F.FLSRRT48R11C980I; la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico sulla sponda sinistra del Canale Pallotta nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 48 fronte della particella 47 livello "acqua pubblica" del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 69 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE13T0054.

PRESO ATTO che con istanza a firma di tutti i soci intestatari, assunta a prot. n. PG/2025/0057046 del 26/03/2025, il Sig. Polastrini Giorgio C.F. PLSGRG66S15C912S nominato nuovo capo capanno e referente, quale erede del sig. Polastrini Romano C.F. PLSRMN39H29H199L deceduto in data 11/05/2021, ha comunicato la propria volontà e quella dei soci Giovanni Albieri - C.F. LBRGNN55R05C912Q, Marani Olao - C.F. MRNLOA48H16D548K e Cagnoni Maria Teresa - C.F. CGNMTR51S70C980K, di essere inseriti nella lista dei soci della concessione, con contestuale richiesta del Sig. Travagli Giovanni - C.F. TRVGNN50A04C912C, di essere cancellato dalla lista dei soci intestatari della concessione;

PRESO ATTO della successiva comunicazione assunta a prot. n. 0139529.E del 01/08/2025, con cui il Sig. Polastrini Giorgio ha comunicato il decesso del socio sig. Felisatti Roberto, con allegata richiesta del sig. Felisatti Andrea C.F. FLSNDR78H12C980X in qualità di erede, di essere inserito nella lista dei soci cointestatori della concessione.

RITENUTO sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che possa essere consentita la modifica dell'elenco dei soci intestatari la concessione, con la cancellazione dei nominativi dei sigg. Polastrini Romano C.F. PLSRMN39H29H199L, Travagli Giovanni - C.F. TRVGNN50A04C912C, Felisatti Roberto C.F.FLSRRT48R11C980I e del contestuale inserimento dei nominativi dei sigg. Sig. Polastrini Giorgio C.F. PLSGRG66S15C912S quale nuovo capo capanno e referente, Giovanni Albieri - C.F. LBRGNN55R05C912Q, Marani Olao - C.F. MRNLOA48H16D548K, Felisatti Andrea - C.F. FLSNDR78H12C980X della sig.ra Cagnoni Maria Teresa - C.F. CGNMTR51S70C980K.

VERIFICATO inoltre il regolare pagamento dei canoni sino all'annualità corrente;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e con riferimento alla concessione rilasciata con DET-AMB-2019-3928 del 29/09/2019 per l'occupazione di un'area del demanio idrico sulla sponda sinistra del Canale Pallotta nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 48 fronte della particella 47 livello "acqua pubblica" del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 69 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE13T0054:

1. di disporre la cancellazione dall'elenco dei soci cointestatori della concessione dei sigg. Polastrini Romano - C.F. PLSRMN39H29H199L, Travagli Giovanni - C.F. TRVGNN50A04C912C e Felisatti Roberto - C.F. FLSRRT48R11C980I con contestuale inserimento dei nominativi dei

Sigg. Polastrini Giorgio C.F. PLSGRG66S15C912S quale nuovo capo capanno e referente, Giovanni Albieri - C.F. LBRGNN55R05C912Q, Marani Olao - C.F. MRNLOA48H16D548K, Felisatti Andrea - C.F. FLSNDR78H12C980X e della sig.ra Cagnoni Maria Teresa - C.F. CGNMTR51S70C980K;

2. di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale rilasciata con DET-AMB-2019-3928 del 29/09/2019 scadente in data 31/12/2030 e che il Disciplinare, allegato al presente atto e sua parte integrante, è stato sottoscritto dai concessionari in data 01/09/2025 (Prot. 09/09/2025. 0159224.E);
3. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al sig. Polastrini Giorgio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Lovo "Incaricato di funzione Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico" e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
6. di dare atto che la det. DET-AMB-2019-3928 del 29/09/2019 è stata registrata e che conseguentemente anche il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in quota fissa;
7. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Polastrini Giorgio C.F. PLSGRG66S15C912S, in qualità di referente capo capanno, ed ai seguenti consoci:

- Giovanni Albieri - C.F. LBRGNN55R05C912Q;
- Marani Olao - C.F. MRNLOA48H16D548K;
- Cagnoni Maria Teresa - C.F. CGNMTR51S70C980K;
- Balicchi Giuseppe – C.F. BLCGPP41B26C006H;
- Pizzinardi Davide - C.F. PZZDVD70H04Z133P;
- Felisatti Andrea - C.F. FLSNDR78H12C980X;

(cod. pratica FE13T0054)

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce alla sponda sinistra del Canale Pallotta, individuata al foglio 48 fronte della particella 47 livello "acqua pubblica" del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 69 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso capanno da pesca e occupa una superficie di 49,85 mq, oltre alla rete da pesca di 110 mq e n. 5 pali di sostegno, una passerella di accesso alla rete di 7,71 mq e la scala di accesso al capanno di 3,94 mq;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.072,51 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31

marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 912,90 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione

dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO, SERVIZIO PARCHI, ETC..

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3373 del 25/09/2018 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

1. *“Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del ‘Piano Particolareggiato Capanni da Pesca’: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all’art. 5 ‘Specifiche costruttive e dimensionale dei capanni da pesca’ comma 6 lett. a) ‘Piattaforma di sostegno’ e all’art. 7 comma 10 ‘Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell’ambiente naturale’;*
2. *Le caratteristiche e dimensioni dell’area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d’uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell’A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*
3. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell’area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l’attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione del corso d’acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d’opera e di trasporto. L’Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili*

per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. *Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree e dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*

5. *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

6. *Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti per la presenza e l'uso del capanno da pesca e delle strutture ad esso pertinenti.*

7. *Il Richiedente dovrà effettuare la manutenzione ordinaria della sommità dell'argine che inevitabilmente dovrà percorrere per raggiungere la propria struttura, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni presenti lungo la sponda del corso d'acqua, sia che il Richiedente ne ravveda la necessità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria della sommità arginale saranno a totale carico del Richiedente.*

8. *Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dell'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano o dai tecnici dallo stesso incaricati;*

9. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze, così come alle scarpate arginali, finalizzati all'utilizzo delle aree sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

10. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

11. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.*

12. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel provvedimento n° 62/2019 emesso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po:

"Considerato che l'istanza di concessione demaniale idrica riguarda il capanno per la pesca sportiva n. 69 della Tavola n. 4 del Piano Particolareggiato dei Capanni del Comune di Comacchio.

Allo stato di fatto il capanno è a due piani in muratura, con copertura in legno con manto in eternit. Al piano primo presenta una veranda su pali sull'acqua con struttura in c.a., tamponamenti in lamiera e copertura in parte in lamiera e parte in vetroresina.

Come dichiarato dagli elaborati presentati il manufatto è antecedente alla istituzione del vincolo paesaggistico DM 21.6.77.

L'intervento mira a eliminare gli elementi in materiali nocivi o incongrui con l'ambiente. Verranno

eliminate i manti di copertura in eternit e vetroresina e sostituiti con lamiera preverniciata verdi. I tamponamenti in metallo della passerella verranno eliminati. Il corpo principale verrà ritinteggiato, con un colore verde più consono all'ambiente. Verranno ricollocati in posizione nascosta gli impianti a vista tipo condizionatore e parabola e inserito un wc al piano primo dotato di impianto di depurazione conforme alla Tab. 2 del D.Lgs 152/06.

Considerati il Parere di conformità (provvedimento n. 145 del 20/06/2016) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (provvedimento n. 132 del 24/05/2016) rispetto al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa del Comune di Comacchio. la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017 che reca “APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEI CAPANNI PER LA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 97 DEL 26/10/2015”.

Vista l'istruttoria a cura dell'Ing. Chiara Tiloca e valutato che:

il rilascio della concessione demaniale idrica e l'autorizzazione degli interventi di ristrutturazione, aventi caratteristiche indicate nella documentazione tecnica presentata, sono conformi alla normativa tecnica del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio e comporta incidenza negativa non significativa sugli habitat e sulle specie rilevate nel SIC ZPS IT4060002 Valli di Comacchio, rilascia Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere conformità nella valutazione di incidenza ambientale sopraccitati e nel Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato dal Comune di Comacchio.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.